

# Il ravvedimento speciale riapre anche agli anni prima del 2022

**Tregua fiscale.** La sanatoria con sanzioni ridotte a un 1/18 sarà possibile anche per 2021 e anni precedenti ma solo per chi non ha già sfruttato l'opportunità. Niente preclusione per i periodi non regolarizzati prima

Laura Ambrosi  
Antonio Iorio

Fino al 31 maggio è possibile ravvedere le violazioni commesse negli anni 2022 e precedenti con sanzione ridotta a un diciottesimo. A prevederlo è il Dl 39/2024 che ha sia prorogato al 31 maggio la precedente scadenza del 31 marzo, sia esteso ai periodi di imposta antecedenti al 2022, gli anni oggetto di potenziale regolarizzazione.

L'articolo 7 (ai commi 6 e 7) del nuovo provvedimento, infatti, prevede:

- la possibilità di accedere al ravvedimento speciale (articolo 1, commi 174 e successivi, della legge 197/2022) per i periodi di imposta 2021 e precedenti;
- la proroga del termine del 31 marzo, già previsto per l'analoga regolarizzazione concernente le infedeltà dichiarative relative all'anno 2022 (autonomamente disciplinata dall'articolo 3, comma 12-undecies, del Dl 215/2023) al 31 maggio 2024.

## Cosa si può regolarizzare

Sono ricomprese tutte le violazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e precedenti, purché la dichiarazione sia stata validamente presentata.

Vi rientrano anche le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all'imposta sul valore delle attività finanziarie estere e all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero non rilevabili ai sensi dell'articolo 36-bis del Dpr 600/73 nonostante la violazione degli obblighi di monitoraggio.

## Cosa non si può regolarizzare

Sono escluse dal ravvedimento speciale:

- le violazioni rilevabili in base agli articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis Dpr 633/1972;
- le violazioni di natura formale;
- le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale.

## Le modalità

Nel caso di ravvedimento di violazioni relative al periodo di imposta 2022, entro il termine del 31 maggio 2024 dovrà essere trasmessa la dichiarazione integrativa, unitamente al pagamento delle maggiori



imposte dovute, degli interessi e delle sanzioni (ridotte a 1/18 del minimo edittale).

È possibile optare per quattro rate, rispettivamente scadenti il 31 maggio, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 20 dicembre 2024 (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi da dilazione del 2% su base annua).



**Il 31 maggio diventa il termine entro cui vanno presentate le integrative**

## NEL 2024 E NEL 2025 51 MILIONI IN PIÙ

### Agenzie fiscali, risorse per il personale

Più risorse per il personale di Entrate e Dogane. Il Dl 39/2024 prevede un incremento dei fondi risorse decentrate per la contrattazione integrativa del personale non dirigenziale dell'agenzia delle Entrate e dell'agenzia delle Dogane e dei monopoli rispettivamente di 38 milioni di euro e di 13 milioni di euro, destinati ad aumentare la parte variabile dei fondi risorse decentrate che erano relativi agli anni 2023 e 2024.

Tali incrementi determinano - come sottolinea la relazione tecnica del Dl - un aumento del trattamento economico accessorio pro-capite lordo dipendente del personale delle aree pari a circa 1.040 euro annui

(incrementi percentuali pari a circa il 15%).

Il decreto autorizza la spesa di 51 milioni di euro sia per il 2024 sia per il 2025 a cui si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione degli interventi per la riforma fiscale (articolo 62, comma 1, del Dlgs 209/2023). Di conseguenza, l'agenzia delle Entrate e l'agenzia delle Dogane e dei monopoli provvedono a versare all'entrata del bilancio dello Stato, le somme accantonate nei propri bilanci, destinate al trattamento economico accessorio, in eccedenza rispetto a quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nelle ipotesi invece di ravvedimento speciale per le annualità 2021 e precedenti, sempre entro il termine del 31 maggio 2024 dovranno essere trasmesse le relative dichiarazioni integrative, unitamente al pagamento delle maggiori imposte dovute, degli interessi e delle sanzioni (anche in questo caso ridotte ad 1/18 del minimo edittale).

In alternativa al pagamento in unica soluzione dell'intero carico, è altresì prevista la possibilità di versare entro il 31 maggio 2024 le prime cinque rate già previste dall'articolo 1, comma 174, del Dl 197/2022, dilazionando il residuo dovuto in tre rate successive, rispettivamente previste per le scadenze progressive del 30 giugno, del 30 settembre e del 20 dicembre 2024 (e anche in questo caso si renderanno dovuti gli interessi al saggio del 2%).

## Escluso chi ha già ravveduto

La regolarizzazione relativa a violazioni commesse nel periodo di imposta 2021 e precedenti, per espressa previsione contenuta nel Dl 39/2024 è riservata ai soli contribuenti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non abbiano fruito in precedenza di analogo istituto (articolo 1, commi 174 e successivi, del Dl 197/2022).

La nuova norma, infatti, fa espresso riferimento ai soggetti che, entro il 30 settembre 2023, non abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione delle violazioni.

L'ampia portata della previsione include quindi non solo coloro che non hanno aderito alla precedente regolarizzazione ma anche quei contribuenti che hanno posto in essere solo alcuni adempimenti senza però perfezionare la procedura.

Stante, l'autonomia di ciascun periodo di imposta vi è poi da ritenere che la preclusione operi solo per gli anni già oggetto di ravvedimento ex Dl 197/2022 e non per tutti.

Così ad esempio, un contribuente che, entro il 30 settembre 2023 abbia regolarizzato violazioni relative all'anno 2018 e 2019 presentando le relative dichiarazioni integrative potrà ora regolarizzare gli altri periodi (2017 se ancora di interesse, 2020 e 2021).

© RIPRODUZIONE RISERVATA